

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 22, comma b, , lettera c1 del CCNL 19/04/2018)

I.I.S. PAOLO FRISI
Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2020, il mese di novembre il giorno trenta, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Prof. Alessandro Fato

Prof.ssa M. Cristina Rivetti

Sig. Davide Castellino

Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale

Sig. Giovanni Muscolo

Sig. Giuseppe Gueli

- VISTO** il CCNL 19/04/2018 relativo al triennio giuridico 2016-2019
- VISTO** L'art. 1 del Decreto 21/06/1996 n. 292 "Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96"
- VISTO** il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la C.M. n. 119 del 29/04/1999;
- VISTO** l'art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021"
- VISTO** Il PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 di cui al DM 06-08-2020 n. 87
- VISTI** l'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nonché Circolari n. 3 del 3 aprile e n. 22 del 20 maggio 2020 l'INAIL in base ai quali si afferma che l'INAIL fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro,
- VISTO** Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020, intitolato: "Indicazioni operative per le gestione di casi e focolai di SARS COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21/08/2020
- CONSIDERATO** Il perdurare dell' emergenza nazionale dovuta alla pandemia da COVID 19
- CONSIERATO** Che l'Istituzione Scolastica è cosi composta
- a) Sede Centrale, sita in Via Otranto1 ang. Via Cittadini 11 Milano
 - b) Sede di Via Carlo Amoretti 63
 - c) Sede di Via Carlo Amoretti 61
 - d) Sede di Via Giacomo Matteotti 7 Cornaredo (Milano)
 - e) Sezione Carceraria c/o la II Casa di Reclusione di Milano Via Cristina di Belgiojoso 120
 - f) Succursale c/o la sede CPIA 5 di Via Pietro Colletta Milano

stipulano il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31/08/2021. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU/Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.
5. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente

Art. 2- Soggetti tutelati



1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente. Per gli studenti dell'Istituto comunque non sono previste attività didattiche che li esponano all'utilizzo di videoterminali od altre apparecchiature simili per un tempo tale da renderli equiparabili ai lavoratori "video terminalisti".
3. Sono, altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate e gli studenti impegnati in attività di PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro).
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 3 - Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96 sono definiti dalla vigente normativa

Art. 4 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola che assumono le funzioni di
 - a) **Responsabile d'Istituto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**
 - b) **Coordinatori della Sicurezza per ogni singola sede con funzione anche di referenti COVID per ogni singola sede**
 - c) **Per ogni singola sede, la squadra di primo soccorso, la squadra antincendio e gestione delle emergenze**



Art. 5 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico designa un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.
2. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo.
3. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 6 - Il Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il Piano di emergenza

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)


1. Il Dirigente scolastico elabora, per ognuna delle sedi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, degli esperti dell'Ente locale proprietario degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori, consultato il R.L.S.,
 - a. il Documento di valutazione dei rischi
 - b. il Piano di Emergenza
2. IL Dirigente Scolastico sollecita l'adozione del DUVRI da parte della Direzione della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate (per la Sezione Carceraria) e dell'Istituzione Scolastica CPIA 5 di Milano per la Succursale di Via Pietro Colletta Milano.

Art. 7 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 626/94 e dal Testo Unico sulla Sicurezza n.81 del 09/04/2008, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla ATS o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dal Dirigente Scolastico

Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - ❖ il documento sulla sicurezza;
 - ❖ l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - ❖ i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.



Art. 9 - Rapporti con gli Enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico rivolge apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 10 - Formazione e Informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
2. L'Attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
 - il quadro normativo sulla sicurezza;
 - la responsabilità penale e civile;
 - gli organi di vigilanza;
 - la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
 - i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - la valutazione dei rischi;
 - i principali rischi e le misure di tutela;
 - la prevenzione incendi;
 - la prevenzione sanitaria;
 - la formazione dei lavoratori.

Art. 11 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.

Art. 12 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 50 del D.Lvo 81 (cit)

Art. 13 - Controversie






1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.L.vo /81/08. È fatta salva la via giurisdizionale.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

MILANO, 30 NOVEMBRE 2020



PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
RSU:	
Prof. Alessandro Fato	
Prof.ssa M. Cristina Rivetti	
Sig. Davide Castellino	
Sig.ra Isabella Aiello	
Rappresentanza sindacale (TAS)	
Sig. Giovanni Muscolo	
SIG, GIUSEPPE GUELI	

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. LUCA AZZOLINI)

